



**COMUNE DI CREAZZO**

PROVINCIA DI VICENZA

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 18.12.2014

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e la gestione del Servizio di distribuzione pasti a domicilio;
- b) l'ammissione degli utenti al Servizio;
- c) la quota a carico degli utenti;
- d) la sospensione e la cessazione del Servizio.

## **ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Il Pasto a domicilio è un Servizio complementare all'assistenza domiciliare volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita e permanenza nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare evitando, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie od in case di riposo.
2. Il Servizio di pasti a domicilio è rivolto alle persone che non siano in grado di provvedervi autonomamente per particolari condizioni di limitata autonomia psico-fisica, per assenza o difficoltà di supporti parentali o amicali.

## **ART. 3 DESTINATARI**

Possono usufruire del Servizio i cittadini residenti nel Comune di Creazzo che si trovino in uno stato di bisogno ed in particolare:

1. le persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ...) sole o in coppia, o in famiglia quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità di provvedere in modo autonomo nella preparazione dei pasti;
3. le persone con gravi difficoltà motorie e sensoriali o stati di malattia tali da comportare la perdita parziale dell'autosufficienza, temporaneamente o permanentemente;
4. le persone di qualsiasi età che versino in situazione di particolare bisogno o necessità attestata da parte del Servizio Sociale.

Il Servizio viene attivato in presenza dei requisiti sopra elencati. La mancanza o il venir meno di tali requisiti determinano la non ammissione o il termine della prestazione.

## **ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO**

La domanda di ammissione al Servizio deve essere presentata all'Ufficio Interventi Sociali compilando l'apposito modulo. L'accesso al Servizio avviene su richiesta degli interessati o dei loro familiari.

Entro 15 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Interventi Sociali:

- a) provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- b) decide in ordine all'ammissione o meno al Servizio;
- c) in caso di diniego lo comunica per iscritto al richiedente motivandolo;
- d) in caso di accoglimento informa tempestivamente l'interessato, specificando le modalità di organizzazione del Servizio;
- e) ai fini dell'istruttoria di cui sopra, l'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

L'ammissione al Servizio comporta da parte del richiedente l'accettazione incondizionata del presente Regolamento e delle condizioni stabilite dalla Ditta di ristorazione che fornisce i pasti.

## **ART. 5 QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Gli utenti del Servizio sono tenuti al pagamento della quota intera del singolo pasto, stabilita dalla Ditta fornitrice. L'utente dovrà riconoscere anche il costo dei pasti non ritirati, ovvero respinti senza congruo preavviso.

La Ditta fornitrice stabilisce i termini e le condizioni di pagamento della fornitura del pasto.

## **Art. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio può essere sospeso su richiesta direttamente dall'utente, purché ne faccia pervenire una comunicazione scritta all'Ufficio Interventi Sociali almeno 5 giorni prima della data dalla quale intende sospenderlo.

Tale sospensione avrà validità a partire dal sesto giorno successivo alla ricezione della richiesta. Il periodo di sospensione dovrà riportare data di inizio e di fine dello stesso.

La sospensione del Servizio oltre che essere possibile, può avvenire per facoltà dell'Amministrazione Comunale, in casi di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo; in tal caso sarà data comunicazione agli utenti interessati.

Nel caso di mancata comunicazione in tempo utile, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, dovranno ugualmente essere pagati.

## **Art. 7 CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio pasti a domicilio cessa in caso di:

- a) rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari;
- b) decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso un Istituto;
- c) qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al Servizio.

## **Art. 8 RISERVATEZZA SUI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI**

I dati personali degli utenti di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 9 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui farà parte integrante.